



Protocollo n° **16124** del **16.12.2020**

A tutti i fornitori e collaboratori
della Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

Oggetto: Segnalazioni di presunti illeciti e tutela del segnalante – attivazione piattaforma web “WhistleblowingPA” - Ampia diffusione a tutti i dipendenti delle aziende fornitrici ed ai collaboratori

L’istituto del “Whistleblowing” è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha inserito l’articolo 54 bis all’interno del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 e da ultimo modificata dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 che ha riscritto integralmente l’art 54 bis del D. Lgs 165/2001. Questo istituto è finalizzato a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e in generale di *mala gestio* e a favorire e promuovere segnalazioni di presunti illeciti da parte del dipendente pubblico, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Lo scopo dell’istituto del whistleblowing è molto ampio e consiste nel prevenire o contrastare fenomeni che vanno dai reati contro la pubblica amministrazione agli illeciti civili o amministrativi o irregolarità, nella misura in cui costituiscano un indizio sintomatico di mal funzionamento dell’amministrazione.

I fatti illeciti che possono essere oggetto delle segnalazioni comprendono, quindi, non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri un abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati, a prescindere dal fatto che la condotta sia perseguibile anche penalmente.



Questo istituto riguarda le segnalazioni effettuate da dipendenti pubblici che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, siano venuti a conoscenza di condotte ritenute illecite nonché di condotte caratterizzate da cattiva amministrazione della cosa pubblica. Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle attività lavorative, sia pure in modo casuale purché si tratti di notizie fondate. Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga che una irregolarità o un fatto illecito si sia ragionevolmente verificato.

La possibilità di segnalare le presunte condotte illecite è riconosciuta non solo ai dipendenti della pubblica amministrazione ma anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica; anche a costoro sono quindi garantite le specifiche misure a tutela del segnalante.

In allegato sono riportati ulteriori chiarimenti e le modalità per la segnalazione di presunto illecito al RPCT accessibile dalla pagina web <https://messinaservizibenecomune.whistleblowing.it/> oppure sul sito www.messinaservizibenecomune.it nella sezione "Società Trasparente" sottosezione di primo livello "Altri contenuti-dati ulteriori".

Eventuali chiarimenti sull'argomento possono essere richiesti formulando specifici quesiti al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica rpct@messinaservizibenecomune.it

Si chiede di dare ampia diffusione a questa informativa a tutto il personale dell'azienda.

Cordiali saluti.

Ing. Michele Trimboli
R.P.C.T.



ALLEGATO --- Segnalazioni di presunti illeciti e tutela del segnalante: chiarimenti.

WHISTLEBLOWINGPA:

PIATTAFORMA WEB PER LE SEGNALAZIONI DI PRESUNTO ILLECITO

WhistleblowingPA è una piattaforma web protetta e riservata messa a disposizione dei dipendenti e del lavoratore e/o collaboratore delle imprese erogatrici di servizi, fornitrici di beni o realizzatrici di opere in favore dell'azienda stessa, al fine di contrastare l'illegalità e denunciare le condotte illecite o fraudolente verificatesi all'interno della società. La piattaforma è stata attivata dal RPCT della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. La denuncia di presunto illecito attraverso l'utilizzo di questo strumento viene inviata dal whistleblower (segnalatore) direttamente al RPCT dell'azienda attraverso un sito web protetto e riservato.

La piattaforma web "WhistleblowingPA" consente:

- di effettuare la segnalazione di presunto illecito al RPCT, che la prende in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla;
- di comunicare, a segnalazione effettuata, con il RPCT della Messinaservizi Bene Comune, se sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

LA TUTELA GARANTITA AL WHISTLEBLOWER

A colui che effettua la segnalazione è garantito un sistema di protezione, previsto dall'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così articolato:

a) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'amministrazione pubblica che riceve e tratta le segnalazioni deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. La riservatezza è necessaria per evitare di esporre il segnalante a misure ritorsive che potrebbero essere adottate contro di lui a seguito della segnalazione. Nel procedimento di gestione della segnalazione deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni sua fase successiva; pertanto, il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata laddove possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.



Da ciò ne consegue la sottrazione della segnalazione - e della relativa documentazione allegata - sia al diritto di accesso agli atti amministrativi e sia all'accesso civico generalizzato, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

La tutela del segnalante - come previsto dal comma 3, dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 - ha una durata e disciplina diversificata, in particolare:

- Nel caso di attivazione anche di un procedimento penale in conseguenza della segnalazione: dura fino a quando l'imputato non può avere conoscenza degli atti di indagine compiuti e, comunque, fino alla chiusura delle indagini preliminari;
- Nel caso di attivazione di un procedimento contabile dinanzi alla Corte dei conti in conseguenza della segnalazione: dura fino alla chiusura della fase istruttoria;
- Nel caso di attivazione del solo procedimento disciplinare in conseguenza della segnalazione: l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se invece la contestazione dell'addebito è fondata, in tutto o in parte, la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, ma la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso di trasmissione della segnalazione da parte del RPCT all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o ad altro ente, la trasmissione avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale è riconosciuta la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

b) Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata

Colui che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro laddove determinata dalla segnalazione. L'applicazione di tali misure ritorsive va comunicata esclusivamente all'ANAC da parte del segnalante o da parte di un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'amministrazione coinvolta.



Ricade sull'ente accusato di aver applicato le misure ritorsive a danno del segnalante, e non in capo al segnalante stesso, provare che le misure sono state motivate da ragioni estranee alla segnalazione (c.d. inversione dell'onere della prova).

c) Tutela nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale oppure violi l'obbligo di fedeltà

All'insieme delle tutele riconosciute al whistleblower si deve aggiungere anche la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 179/2017, che qualifica come "giusta causa" di rivelazione di notizie, la segnalazione effettuata dal whistleblower perseguendo *"l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private"*; tale giusta causa comporta quale diretta conseguenza l'esclusione dei seguenti reati a carico del segnalante:

- rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio (articolo 326 Codice penale);
- rivelazione del segreto professionale (articolo 622 Codice penale);
- rivelazione dei segreti scientifici ed industriali (articolo 623 Codice penale).

Questa esclusione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente o la persona fisica interessata.

La norma esclude inoltre che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e lealtà (articolo 2105 Codice civile).

In sintesi, perché al segnalante possano accordarsi le tutele qui indicate ai punti 1, 2 e 3, previste dall'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, sono necessari i seguenti presupposti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni, o erogatrici di servizi e realizzatrici di opere in favore dell'amministrazione pubblica che si può desumere dalla segnalazione stessa;
- è necessario che la segnalazione sia effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione" e non a tutela di un interesse esclusivamente personale;



- la segnalazione deve avere per oggetto delle presunte “condotte illecite” di cui il segnalante è venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro”;
- la segnalazione deve essere stata effettuata ad almeno uno di questi soggetti:
 - RPCT della Messinaservizi Bene Comune;
 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
 - Autorità giudiziaria ordinaria;
 - Autorità giudiziaria contabile (Corte dei conti).

SEGNALAZIONE AL RPCT DELLA MESSINASERVIZI BENE COMUNE

a) Come effettuare una segnalazione al RPCT.

Il dipendente della Messinaservizi Bene Comune può denunciare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro al RPCT dell’azienda.

Per le segnalazioni al RPCT della Messinaservizi Bene Comune, è possibile utilizzare la piattaforma web WhistleblowingPA raggiungibile alla pagina web <https://messinaservizibenecomune.whistleblowing.it/>, oppure accedendo alla sezione “Società trasparente, nella sotto-sezione “Altri contenuti → dati ulteriori”, e a seguire nella sotto-sezione di secondo livello denominata “Whistleblowing - Piattaforma per effettuare le segnalazioni di comportamenti illeciti”.

Per procedere con la segnalazione occorre prima leggere e successivamente fleggare l’informativa privacy e infine è possibile cliccare su “SEGNALA”.

Una volta inserita la segnalazione sul portale, si ottiene un codice identificativo univoco della segnalazione (“key code”) che si può utilizzare per controllare lo stato della segnalazione e per comunicare con il RPCT, sia per integrare la segnalazione stessa che per conoscerne l’esito. Il codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura in quanto, in caso di smarrimento, esso non può essere recuperato o duplicato in alcun modo. Il codice, creato con algoritmo, non permette in alcun modo di risalire alla identità del segnalante. In questo modo la riservatezza del segnalante è protetta.



La normativa riconosce anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese erogatrici di servizi, fornitrici di beni o realizzatrici di opere in favore della pubblica amministrazione, la possibilità di effettuare delle segnalazioni di presunte condotte illecite. A tal fine, la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. deve comunicare, a tali soggetti esterni l'indirizzo web della piattaforma inserendo nel contratto tale obbligo in capo all'impresa.

L'utilizzo della piattaforma rappresenta la modalità da preferire per segnalare presunti illeciti al RPCT della Messinaservizi Bene Comune.

La segnalazione può comunque essere presentata anche attraverso l'indirizzo e-mail rpct@messinaservizibenecomune.it o in modalità cartacea inviandola in busta chiusa. Per essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che sulla busta non sia indicato il mittente e che venga apposta ben visibile la dicitura "*RISERVATO – SEGNALAZIONE DI PRESUNTO ILLECITO*" e sia indirizzata a: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. – Via Gagini 21/29 98121 Messina.

Se la segnalazione di presunto illecito fosse inviata senza questa dicitura potrebbe non essere protocollata con modalità "RISERVATA/PRIVACY" con la conseguente impossibilità di catalogare la segnalazione ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.

b) Gestione delle segnalazioni da parte del RPCT.

Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il RPCT lo segnala al Direttore Generale della Messinaservizi Bene Comune. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione non può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, ma costituisce comunque un episodio di cattiva amministrazione, il RPCT lo segnala al Direttore Generale della Messinaservizi Bene Comune con la richiesta che siano adottati gli eventuali necessari provvedimenti.

In ogni caso, quando il fatto segnalato ha rilevanza penale o erariale, il RPCT ne informa la Procura della Repubblica e/o la Procura regionale della Corte dei conti.

c) Stato della segnalazione.

Lo stato della segnalazione, che si può verificare accedendo alla piattaforma con il "key code" che viene assegnato al segnalante, può essere "aperto" o "chiuso". Quando lo stato della segnalazione è dichiarato "chiuso" significa che il RPCT ha preso in carico la segnalazione ed ha avviato un'attività



istruttoria per approfondire i contenuti della segnalazione di illecito, anche eventualmente al fine di adottare misure di prevenzione della corruzione.

d) Data di scadenza e informativa privacy.

Accedendo alla segnalazione attraverso il “key code” assegnato, è possibile notare l’indicazione di una data di scadenza. Tale data indica il termine di conservazione massimo dei dati relativi al segnalante e di quelli relativi alla sua segnalazione sulla piattaforma web. Decorso il termine indicato i dati forniti vengono automaticamente cancellati dalla piattaforma.

La piattaforma richiede da parte del segnalante la lettura preventiva dell’informativa sulla privacy, nella quale sono fornite tutte le informazioni necessarie per esercitare i diritti in relazione ai dati personali eventualmente forniti e per comprendere perché ed in che modo il RPCT della Messinaservizi Bene Comune tratta i dati personali del soggetto segnalante.

e) Archiviazione della segnalazione.

Il RPCT che riceve la segnalazione procede all'archiviazione della stessa nei casi di:

1. manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione (es. segnalazione presentata per tutelare esclusivamente un interesse personale);
2. manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate (es. comunicazione di ritorsioni a seguito di segnalazione, essendo queste da segnalare esclusivamente all’ANAC);
3. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti (nonostante la richiesta di elementi aggiuntivi);
4. intervento del RPCT non più attuale;
5. finalità palesemente emulativa;
6. accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, oppure segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
7. produzione di sola documentazione, in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
8. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

d) Tutela del segnalato.

Seppure la legge non lo preveda espressamente, nella trattazione e gestione delle segnalazioni l’ANAC ha dato indicazioni di adottare le necessarie cautele per la tutela della riservatezza anche del



soggetto segnalato; tale tutela dovrebbe servire ad evitare delle conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

SEGNALAZIONI ANONIME

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 sono necessari i presupposti precedentemente descritti.

A parere dell'ANAC, tale norma esclude dal proprio ambito di applicazione le "segnalazioni anonime" cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio della norma è da rinvenire, infatti, nella volontà di offrire al dipendente, che faccia emergere presunte condotte e fatti illeciti, la tutela prevista dall'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, tra cui la riservatezza dell'identità. Possibilità che è riconosciuta non solo ai dipendenti della pubblica amministrazione ma anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese erogatrici di servizi, fornitrici di beni o realizzatrici di opere in favore della pubblica amministrazione.

Tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili in quanto non è possibile proteggere la riservatezza di chi non si conosce e non svela la propria identità; in tal caso il RPCT della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. non dispone infatti delle necessarie informazioni per verificare se il segnalante è un dipendente oppure un lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore della società. La norma, infatti, dispone la tutela solo in tali ipotesi.

Resta, comunque, sempre possibile inoltrare al RPCT una segnalazione di presunto illecito anche senza fornire i propri dati identificativi, in tal caso il RPCT può prendere in considerazione la segnalazione soltanto se il contenuto della stessa è chiaro, preciso, completo e quindi idoneo a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54 bis del d. lgs. 165/2001 e sono trattate come tali.